



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N. 7 s.s. 2023/2024

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi

Presidente
Componente
Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **23 novembre 2023**, con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato:

il ricorso del 24.7.2023 con il quale i consiglieri della Federazione Italiana Rugby FAVA GIOVANNI, GUALANDRI ANTONELLA, MUSSO VITTORIO, ORLANDI CARLO, assistiti dall'Avv. Cedrik Pasetti del foro di Mantova, ricorrevano a questo Tribunale per sentire *“dichiarare invalide e per l'effetto annullare le deliberazioni del Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby di cui al presente ricorso dalla numero 46 alla numero 64 del 2023, nonché di ogni ulteriore atto, presupposto a consequenziale ad essa connesso.-* I punti fondamentali del ricorso sono i seguenti: *“la riunione del Consiglio Federale FIR 10.6.23 è stata preceduta da e-mail di convocazione 3.6.2023 senza ordine del giorno ODG, che veniva asseritamente messo a disposizione solo il 5.6.2023 su una piattaforma telematica denominata c.d. CdA on Board (doc. 1).-*

Doveroso sottolineare che, per prassi introdotta dal nuovo Segretario Generale, non si sa bene in forza di che norma, le comunicazioni e le trasmissioni documentali inerenti le riunioni del C.F. non vengono né trasmesse né messe concretamente a disposizione ai Consiglieri Federali tramite link ad area



TRIBUNALE FEDERALE

documentale condivisa, come invece sempre accaduto, ma bensì asseritamente messe a disposizione su una piattaforma telematica, che ostacola anziché favorire l'opera dei Consiglieri.-

Tale piattaforma che pare funzionare a simpatia/antipatia dell'utente, date le continue revoche delle autorizzazioni con conseguente necessità di rinnovare le proprie credenziali, la estrema difficoltà/impossibilità per gli utenti di stampare la documentazione, con l'effetto pratico, quantomeno per gli odierni ricorrenti, di rendere estremamente gravoso se non impossibile l'adempimento del proprio mandato.-

In ogni caso a tutto il 5.6.2023 non erano disponibili, ammessane e non concessane la fruibilità, né ODG né documenti, peraltro l'O.D.G. in tale piattaforma è stato dal 6.6.2023 più volte variato.-

Il 9.6.2023, giorno antecedente la riunione, gli odierni ricorrenti inviano una lettera al Presidente Federale dr. Marzio Innocenti (doc. 2) sottolineando il mancato rispetto dei termini di convocazione, la volatilità dell'ODG la mancanza della documentazione a supporto, con la conseguente non regolarità della riunione, pertanto comunicavano la decisione di non partecipare alla riunione per essere stati messi nella concreta impossibilità di svolgere il proprio mandato.-

Il 10.6.2023 all'avvio dei lavori consiliari, assenti gli odierni ricorrenti, la questione della regolare convocazione, viene esaminata, anche su espressa richiesta del Collegio dei Revisori, e così risolta (doc. 3 pag. 2).-

L'Avv. Valori, interviene per confermare la regolarità della convocazione dell'odierna sessione consiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 comma 3 lett. B) dello Statuto Federale così come comunicatore dal Segretario generale nella giornata del 9 giugno.-



TRIBUNALE FEDERALE

Precisa che la convocazione rispetta le tempistiche prescritte dall'art. 18 comma 2 del Regolamento Organico. Il suddetto articolo prevede altresì la possibilità di integrare l'odg della riunione, che dovrà necessariamente essere approvato preliminarmente alla discussione.-

L'avv. Valori precisa, inoltre, che la documentazione viene anticipata laddove sia prevista, ovvero puntualizza che ci sono alcuni argomenti che non richiedono necessariamente un corredo documentale ma necessitano esclusivamente di un dibattito consiliare per addivenire ad una decisione condivisa.-

Il giorno 30.6.2023 il C.F. approva con delibera n. 64-2023 il verbale della predetta riunione 10.6.2023”.-

*

I ricorrenti ritengono che le delibere citate non siano legittime in quanto: “mentre l'ordine del giorno non è stato spedito nei 7 gg. Previsti, e non è stata trasmessa né messa a disposizione alcuna documentazione e quindi la riunione del NON ERA REGOLARMENTE CONVOCATA ed il C.F. NON ERA IDONEO A DELIBERARE su nulla”.-

Concludono in ricorrenti, rilevando, nel merito la particolare illegittimità della delibera 51/2023 concernente il tema “zebre, modifiche statutarie definizione organo e compensi” perché la delibera è assolutamente vaga e generica prevedendo una delega al Presidente per “qualsiasi attività per migliorare il funzionamento della società partecipata”.-

“Il canone di corretta amministrazione e gestione, ed una sana cautela, fors'anche solamente per tenere indenne il Presidente delegato da possibili responsabilità postume conseguenti all'esecuzione di tale delega, avrebbero probabilmente suggerito una previsione preventiva e dettagliata degli atti



TRIBUNALE FEDERALE

oggetto della delega, la previsione di una lista di possibili nuovi amministratori tra i quali scegliere e/o una preventiva selezione, una predeterminazione dei compensi quantomeno tra un minimo ed un massimo, l'indicazione dei criteri di differenziazione dei compensi.-

Si sta parlando della seconda franchigia italiana, una società alla quale la Federazione versa oltre 4 milioni di euro all'anno!, non della ormai famosa bocciofila di Pomponesco.-

Reputare legittimo tale modus operandi consente di privare in modo surrettizio il C.F. delle proprie competenze, facendolo diventare il consesso delle deleghe in bianco e delle prese d'atto di decisione prese, evidentemente da altri, in totale violazione dello Statuto e dei Regolamenti Federali.-

Con l'ulteriore corollario che il Consigliere che voglia adempiere diligentemente al proprio mandato elettivo si vede costretto suo malgrado a esperire gravose e onerose impugnative, se non altro per evitare responsabilità postume conseguenti agli atti deliberati dal Consiglio.-

In ogni caso la delibera in esame n. 51/2023 è ulteriormente viziata in quanto oltre ai prefati vizi dell'ODG, è affetta da palesi indeterminatezza e genericità.-

Quanto alla delibera 64/2023 presa nella riunione 30.6.2023, di approvazione del verbale 10.6.2023, avendo ad oggetto le delibere viziate, prese nella riunione precedente, la stessa viene inevitabilmente travolta dai medesimi vizi".-

* * *

Il ricorso appare fondato su argomenti che, ad avviso del Tribunale, appaiono privi dei requisiti per la sua accoglibilità.

Infatti, si osserva in limine litis che l'impugnazione della delibera del 10/06/2023, oltre ad essere superata dalla successiva ratifica avvenuta nel C.F. del



TRIBUNALE FEDERALE

30/06/2023, è assolutamente tardiva avendo superato inequivocabilmente il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto previsto dall'art. 68 del RDG.

Il verbale del 10 giugno 23, contenente le delibere impugnate risulta agli atti di questo Tribunale essere stato pubblicato sull'app. CDA on Board, e quindi posto alla conoscenza di tutti gli aventi diritto, in data 22 giugno 2023.

Il ricorso, viceversa, risulta essere datato 24 luglio 2023.

Inoltre appare inequivoco agli atti che il medesimo deliberato del 10 giugno 2023 veniva ratificato e approvato nella successiva seduta del 30 giugno 2023, regolarmente convocata sanandone eventuali vizi. Né – in assenza di altre e diverse contestazioni inerenti la seduta del 30 giugno 2023, non formulate in ricorso - possono riverberarsi su di essa le censure rivolte alla seduta del 10 giugno 23, quand'anche fossero fondate.

Per tali ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Quanto ai successivi rilievi di parte ricorrente in merito alla tempestività e regolarità della convocazione del 10 giugno 2023, anch'essi appaiono privi di fondamento

Nel ricorso è esplicitamente detto a pag. 4) che:

- 1) l'avviso di convocazione è stato inviato a tutti i Consiglieri Federali, anche ai 4 odierni ricorrenti, assenti alla riunione.-
- 2) L'ODG e i documenti non sono stati inviati, è sufficiente leggere l'e-mail 3.6.23 (doc. 1) della segreteria generale FIR *“attraverso l'app di CdA on Board potrete visionare l'Ordine del Giorno della riunione ed i documenti disponibili relativi ai diversi argomenti posti in discussione”*.-



TRIBUNALE FEDERALE

3) L'e-mail non ha alcun allegato, riconfermando che la documentazione citata nel verbale della riunione non è stata inviata, e nemmeno messa a disposizione quantomeno dei Consiglieri ricorrenti.-

Dunque per espresso riconoscimento degli stessi ricorrenti l'avviso di convocazione è stato inviato e ricevuto da tutti i consiglieri ivi compresi i 4 ricorrenti nel termine previsto dall'art. 18 del regolamento organico (7 giorni prima della data stabilita), con l'indicazione che l'ordine del giorno sarebbe stato visionabile, unitamente ai documenti disponibili attraverso l'app di CDA on board, cioè sulla piattaforma telematica da tempo utilizzata anche dal Consiglio Federale FIR per rendere più diretta e agevole la consultazione di documenti degli organi federali.-

Dunque l'e-mail di convocazione non avrebbe dovuto avere alcun allegato ma semplicemente fornire agli aventi diritto l'indicazione sull'accesso alla documentazione concernente la seduta di Consiglio convocata.-

Non è compito del Tribunale sindacare o valutare la correttezza e/o la legittimità della procedura adottata, le cui modalità avrebbero dovuto – e possono semmai – essere contestate in altre sedi.-

Sul punto appare irrilevante quindi la richiesta di audizione dell'avv. Michele Signorini sulla prassi di convocazione del C.F. in vigore prima di maggio 2022.-

Qui appare al Tribunale, in maniera sufficientemente chiara:

a) l'insussistenza di qualsiasi prova che ai ricorrenti sia stato impedito o reso impossibile l'accesso alla piattaforma o che in essa non vi fossero i documenti. Al contrario risulta che **i consiglieri sono stati raggiunti da mail di convocazione del 3 giugno 2023** (quindi pienamente tempestiva) contenente l'indicazione dell'ODG (come prescritto dalle norme che non contemplano l'invio della documentazione di corredo) e l'avviso che tale documentazione era



TRIBUNALE FEDERALE

presente sull'app "CDA on the board" nella disponibilità di tutti i consiglieri; b) la documentazione in atti prodotta dalla difesa che invece dimostra che i consiglieri Fava, Gualandri e Musso hanno più volte effettuato l'accesso alla piattaforma nei giorni 3 giugno, 5 giugno, 6 giugno, 7 giugno, 9 giugno senza segnalare – o senza dimostrare di aver segnalato – alcun disservizio od omissione (se non con il ricorso in esame); c) le comunicazioni dei ricorrenti: in data 3 giugno il consigliere Musso comunica di non poter partecipare causa "*impegno familiare improrogabile*", aggiungendo, qualche minuto dopo, che non gli sembravano corretti i tempi per la convocazione (i tempi, dunque, non la convocazione); in data 5 giugno analogo comunicazione avanza la consigliera Gualandri che segnala precedenti suoi impegni e chiede che vengano allegati tutti i documenti – a suo dire non presenti – sulla piattaforma CDA on the board.-

Nient'altro dagli altri consigliere ricorrenti. **Dunque in assenza di prove diverse deve ritenersi** 1) che la convocazione sia stata tempestivamente corretta; 2) che tutti i consiglieri l'abbiano ricevuta; 3) che alcuni abbiano segnalato la loro impossibilità a partecipare per motivi personali; 4) che alcuni abbiano chiesto l'allegazione della documentazione sulla piattaforma CDA on the board, evidentemente conosciuta ed utilizzata; 5) che nessuna altra contestazione sulla assenza di documentazione è stata formulata; 6) che i ricorrenti – tre su quattro – hanno effettuato l'accesso senza comunicare né contestare alcunché.-

La procedura è tutta qui. Non v'è alcuna dimostrazione di irregolarità di tempistica o documentale.-

Al contrario v'è documentazione conducente alla ragionevole ipotesi che i ricorrenti abbiano ricevuto la convocazione tempestiva, abbiano avuto accesso



TRIBUNALE FEDERALE

alla piattaforma, non abbiano contestato alcunché, non abbiano presenziato alla seduta per loro legittima scelta ed abbiano poi ritenuto di avanzare contestazioni che non raggiungono però la soglia della attendibilità ragionevole.-

*

Per questi motivi appaiono al Tribunale non rilevanti le richieste istruttorie circa la convocazione per audizione del dr. Duodo, Presidente del Collegio dei revisori dei conti e degli altri revisori, né la richiesta di CTU, peraltro formulata in modo generico e non pertinente.-

Il Tribunale respinge infine l'istanza di acquisizione di documentazione formulata in udienza del 23 novembre 2023 in quanto, trattandosi di atti da tempo nella disponibilità dei ricorrenti, appare – così come è – palesemente tardiva.-

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 02/12/2023

PUBBLICATA

IL 02/12/2023

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchiari